



Proposta di legge recante: “Istituzione del Consiglio regionale calabrese dei giovani”.

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

F.to Giuseppe Ranuccio

F.to F.to Giacomo Crinò

F.to Luciana De Francesco

F.to Ferdinando Laghi

Proposta di legge recante: “Istituzione del Consiglio regionale calabrese dei giovani”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di riconoscere e valorizzare le giovani generazioni quale risorsa strategica imprescindibile per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Regione Calabria. In un momento storico caratterizzato da profonde trasformazioni socioeconomiche e dal persistente fenomeno della migrazione giovanile verso altre regioni o contesti internazionali, diventa prioritario per le istituzioni regionali offrire canali strutturati e permanenti di partecipazione democratica.

Il coinvolgimento attivo dei giovani nei processi decisionali non deve essere inteso come un mero adempimento formale, bensì come un investimento concreto sulla cittadinanza attiva e sulla democrazia partecipativa. Promuovere l’educazione civica e la conoscenza diretta delle istituzioni regionali significa formare la futura classe dirigente del territorio, riducendo la distanza tra la base giovanile e i centri del potere legislativo e amministrativo.

L’obiettivo cardine del presente intervento è l’istituendo Consiglio regionale calabrese dei ragazzi (CRCR), organismo configurato come autonomo e pienamente rappresentativo delle istanze dei giovani calabresi e luogo privilegiato di consultazione, proposta e raccordo tra la popolazione studentesca e universitaria e le istituzioni della comunità regionale.

Le finalità principali dell’intervento sono:

la promozione della partecipazione attiva e il miglioramento dello sviluppo di una cultura del dialogo istituzionale, consentendo ai giovani di esprimere proposte concrete all’interno dei processi decisionali della Regione Calabria;

il contrasto allo spopolamento e valorizzazione territoriale, mettendo i giovani al centro delle scelte del decisore politico. In questa prospettiva, la previsione dell’elaborazione annuale del “Programma della restanza e del futuro in Calabria” consentirà agli studenti stessi di sentirsi protagonisti nella formulazione di progetti per la valorizzazione delle aree interne, lo stimolo dell’imprenditoria giovanile e l’accelerazione della transizione ecologica;

la connessione della rete giovanile che consenta di integrare in un unico circuito virtuoso le Consulte provinciali studentesche, i Consigli degli studenti universitari, i Consigli comunali dei ragazzi attivi sul territorio.

Il CRCR è, dunque, concepito come un organo snello ma altamente rappresentativo, composto da 30 membri di età compresa tra i 14 e i 24 anni, la cui carica ha una durata biennale. Per garantire una copertura democratica e capillare dell’intero territorio regionale, la composizione rispetta criteri di ripartizione provinciale e metropolitana, oltre all’equilibrio di genere:

- 20 componenti designati dalle Consulte provinciali studentesche (4 per ciascuna delle quattro Province e 4 per la Città Metropolitana di Reggio Calabria), a tutela della rappresentanza degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale.
- 10 componenti designati dai Consigli degli studenti delle Università calabresi.

Per favorire l'effettiva partecipazione e consentire un principio di effettiva eguaglianza si prevede un rimborso forfettario delle spese necessarie per raggiungere la sede del Consiglio regionale.

Al fine di favorire il ricambio e la massima partecipazione, viene introdotto il limite di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi. La decadenza viene attivata automaticamente in caso di perdita dei requisiti di iscrizione scolastica/universitaria o a seguito di assenze ingiustificate ripetute, assicurando la costante operatività dell'organo.

Il Consiglio esercita funzioni di natura consultiva e propositiva. Tra le sue prerogative principali spicca il potere di esprimere pareri non vincolanti su materie cruciali quali il sistema scolastico, l'università, il lavoro, i trasporti, l'ambiente, lo sport e le politiche sociali, sia su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale, sia di propria iniziativa.

Il funzionamento logistico, amministrativo e di supporto tecnico verrà interamente garantito dalle strutture già esistenti del Consiglio regionale della Calabria, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, evitando così la creazione di nuovi e gravosi apparati burocratici. Per massimizzare l'impatto e la comunicazione con il mondo della scuola, sono inoltre previsti specifici protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale (USR).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Legge regionale “Istituzione del Consiglio regionale calabrese dei ragazzi”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	//
2	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	//
3	Prevede lo svolgimento di attività progettuali e divulgative produttive di oneri a carico del bilancio regionale.	//	p	12.000
4	Prevede al comma 4 le spese necessarie per garantire la copertura dei costi di trasferimento e vitto	//	p	18.000
5	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	//
6	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	//
7	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	//
8	Disposizioni a carattere ordinamentale	//	//	//
9	Clausola finanziaria	//	//	30.000
10	Disposizione a carattere ordinamentale			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4 della proposta di legge, e sono stati quantificati ipotizzando che il consiglio si riunisca nella sua interezza (30 membri) per 12 volte l'anno, conseguentemente considerando il rimborso forfettario di 50 euro si ipotizza una spesa di 18.000 euro annui. A ciò si aggiungono le spese per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione/ programma	//	//	//	//
Totale	30.000	30.000	30.000	90.000

Proposta di legge recante: “Istituzione del Consiglio regionale calabrese dei ragazzi”

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria riconosce le giovani generazioni quale risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, ne promuove la partecipazione attiva alla vita democratica delle istituzioni della comunità regionale e favorisce lo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva, tramite strumenti di rappresentanza e consultazione che consentono ai giovani di esprimere richieste e proposte e fornire contributi nei processi decisionali regionali.

Art. 2

(Istituzione del Consiglio regionale calabrese dei ragazzi)

1. Al fine di promuovere la democrazia partecipativa, l'educazione civica e la conoscenza delle istituzioni, è istituito il Consiglio regionale calabrese dei ragazzi (CRCR).

2. Il CRCR è organismo di rappresentanza e di consultazione dei giovani della Calabria in materia di politiche giovanili e sui temi di interesse delle nuove generazioni.

3. Il CRCR ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria, che, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicura il funzionamento mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico.

4. Il Consiglio regionale della Calabria supporta il CRCR nelle attività di comunicazione nei confronti della popolazione studentesca e degli istituti scolastici del territorio e stipula, a tal fine, appositi protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale (USR) della Calabria.

Art. 3

(Funzioni)

1. Il CRCR esercita funzioni consultive e propositive nelle materie di interesse giovanile e può:

- a) esprimere osservazioni e pareri non vincolanti, su richiesta del Consiglio o della Giunta regionale o di propria iniziativa, sulle proposte di legge e sui piani di programmazione riguardanti il sistema scolastico, l'università, il lavoro, i trasporti, l'ambiente, lo sport e le politiche sociali;
- b) formulare proposte e raccomandazioni in materia di politiche giovanili afferenti a formazione, lavoro, cultura, legalità, sport, politiche sociali, innovazione e tutela del territorio;
- c) promuovere incontri, consultazioni, studi e iniziative di approfondimento sui temi di interesse dei giovani;
- d) elaborare annualmente, entro il mese di luglio, il "Programma della restanza e del futuro in Calabria", contenente linee guida, idee e progetti elaborati per valorizzare le

- aree interne, combattere l'emigrazione giovanile e incentivare l'imprenditoria giovanile e la transizione ecologica;
- e) realizzare incontri divulgativi e formativi sulle tematiche giovanili.

2. Il CRCR favorisce il raccordo tra le istituzioni regionali, i Consigli comunali dei ragazzi istituiti o attivi sul territorio calabrese, il sistema scolastico di istruzione e formazione, le università calabresi e le associazioni giovanili, promuovendo la partecipazione attiva e le pari opportunità.

Art. 4

(Composizione e modalità di elezione)

1. Il CRCR dura in carica due anni ed è composto da trenta componenti, di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in rappresentanza della popolazione:

- a) studentesca iscritta agli istituti di istruzione e formazione secondaria di secondo grado, statali e paritarie della Calabria, nonché ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- b) universitaria iscritta presso Università calabresi.

2. I componenti sono ripartiti su base provinciale e metropolitana, garantendo l'equilibrio di genere, e sono così individuati:

- a) venti su designazione delle Consulte provinciali studentesche delle scuole calabresi, nella misura di cinque per ciascuna Provincia e per la Città metropolitana di Reggio Calabria;
- b) dieci su designazione dei Consigli degli studenti delle Università calabresi, nella misura di quattro per l'Università della Calabria, tre per l'Università Magna Graecie e tre per l'Università Mediterranea.

3. Le designazioni di cui al comma 2 avvengono previo espletamento di elezioni indette autonomamente dalle singole Consulte provinciali studentesche e dai Consigli degli studenti delle Università calabresi, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni, garantendo i principi di democraticità, trasparenza e pari opportunità. Le risultanze dei verbali elettorali e la successiva designazione dei componenti sono trasmesse al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla conclusione delle elezioni.

4. I componenti, designati ai sensi del comma 2, sono nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e proclamati dal Presidente del Consiglio regionale medesimo, che, entro i successivi trenta giorni, convoca la seduta di insediamento.

5. I componenti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento, rimangono in carica per tutta la durata dell'organo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

6. La partecipazione al CRCR è a titolo gratuito. Ai componenti spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute o alle attività ufficiali, il rimborso forfettario delle spese di viaggio e di vitto nella misura fissata di 50 euro a seduta.

Art. 5
(Cessazione e decadenza)

1. Il componente che non risulta più iscritto a un istituto di istruzione e formazione secondaria di secondo grado o a una facoltà universitaria presente sul territorio regionale cessa dalla carica.
2. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, o a quattro sedute complessive del CRCR, comporta la decadenza dalla carica, dichiarata dall'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio.
3. Il componente cessato o decaduto è sostituito dal primo candidato non eletto nella medesima lista ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6
(Organi)

1. Sono organi del CRCR:
 - c) il Presidente;
 - d) l'Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario;
 - e) l'Assemblea;
 - f) le Commissioni.
2. Nella seduta di insediamento, l'Assemblea elegge tra i propri componenti, con votazioni separate e a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. La presidenza provvisoria del CRCR, fino all'elezione del suo Presidente, è assunta dal componente più anziano di età tra i presenti.
3. Sono proclamati eletti i componenti che riportano la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, viene proclamato eletto il candidato più anziano.
4. Il Presidente rappresenta il CRCR, lo convoca almeno ogni mese e ne dirige i lavori.
5. Sono istituite commissioni tematiche almeno nelle seguenti materie:
 - a) legalità, formazione e politiche giovanili;
 - b) ambiente, territorio, cultura e turismo;
 - c) inclusione sociale, salute e sport.

Art. 7
(Regolamento interno e funzionamento)

1. Il CRCR adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno, che disciplina:
 - a) le modalità di nomina, funzionamento, organizzazione dei lavori dell'Assemblea;
 - b) numero, composizione e funzionamento delle commissioni tematiche.

2. Il regolamento è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria per la verifica di conformità alla presente legge e allo Statuto della Regione Calabria.

3. I consiglieri regionali della Calabria possono partecipare alle sedute del CRCR con diritto di parola e senza diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8

(Programma annuale delle attività)

1. Il CRCR annualmente, entro trenta giorni da suo insediamento, elabora e approva il programma annuale delle attività e lo trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale provvede, attraverso i propri uffici, ad assicurare il supporto amministrativo e logistico necessario.

3. Il Presidente del Consiglio regionale può convocare una seduta consiliare per la discussione della relazione di cui al comma 3.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, quantificati in 30.000,00 euro, per l'anno 2026, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03, del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Per gli esercizi successivi, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Calabria.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2026-2028 del bilancio medesimo.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla designazione dei componenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.